

**DELIBERA N. 895/00/CONS**

**ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI FREQUENZE  
NELLA BANDA GSM 1800**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della

difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze” ed, in particolare, gli articoli 2 e3;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1 aprile 1998, “Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, “Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il provvedimento del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, “Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTO il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione delle frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

VISTA la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, “Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l’assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze , pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

VISTA la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, “Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, “Misure e modalità

di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 14 dicembre 2000 con il quale sono state apportate modifiche al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per i sistemi radiomobili GSM 1800;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

CONSIDERATO che il mercato nazionale dei servizi di comunicazioni mobili ha subito un'evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto alla base del Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera dell'Autorità n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM.

CONSIDERATO che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici hanno auspicato, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'utilizzo, da parte dell'Autorità stessa, in sede di assegnazione delle ulteriori risorse di spettro, di criteri flessibili tali da assicurare il rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

CONSIDERATO che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM presenti da più tempo sul mercato hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'assegnazione urgente di ulteriori bande di frequenze GSM al fine di risolvere il problema derivante dalla congestione di rete dovuta all'elevato traffico per unità di banda;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 definisce la progressiva riduzione della banda di frequenze assegnata al TACS, fino alla sua completa cessazione al più tardi entro il 31 dicembre 2005;

CONSIDERATO che la delibera dell'Autorità n. 69/99, all'art. 10, comma 1, prevede che l'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2000, accerti periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda 900 MHz e stabilisca la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile TACS, e che l'Autorità ritiene quindi opportuno procedere all'avvio di un apposito procedimento istruttorio in merito;

CONSIDERATO che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la anticipata destinazione al servizio GSM, a partire dal 1° gennaio 2001, delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 – 1755 MHz e 1835 – 1850 MHz e la allocazione ulteriore al GSM di altre porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715 – 1740 MHz e 1810 – 1835 MHz), della quale un primo blocco di 2x5 MHz entro il 2001;

CONSIDERATO che la suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, all'art. 1, comma 2, prevede il coordinamento su base non interferenziale del servizio radiomobile pubblico GSM con i servizi fissi e mobili svolti dal Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001, nella banda 1740 – 1755 MHz e 1835 – 1850 MHz;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sia l'anticipata destinazione al 1° gennaio 2001 al servizio pubblico radiomobile GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 – 1755 MHz e 1835 – 1850 MHz, sia la destinazione entro il 2001 allo stesso servizio della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 MHz da reperire nella banda 1715 – 1740 MHz e 1810 – 1835 MHz, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.113;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 MHz da reperire nella banda 1715 – 1740 MHz e 1810 – 1835 MHz, la soluzione più efficiente tra le diverse ipotesi risulta essere quella che prevede che essa sia costituita dalla banda 1735 – 1740 MHz e 1830 – 1835 MHz in quanto immediatamente contigua al resto della banda destinata al servizio radiomobile GSM;

CONSIDERATO che, allo stato, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è il seguente:

OPERATOR E / SISTEMA	TAC S 900	GSM 900	GSM 1800	TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città	TOTALE GSM 16 maggiori città
TIM	12	8.4 + 3 (1)	5	13.4	16.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	13.4	15.4
Wind		5 (3)	10	15	10
Blu			10	10	10

#### NOTE

I dati sono in MHz accoppiati

- (1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città

#### CONSIDERATO che:

- a) il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 dispone che l'ampiezza minima di spettro sull'intero territorio nazionale assicurata ad un gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM a partire dal 1 gennaio 2002 sia fissata in 14.8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz;
- b) l'art. 2 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede che sia comunque assicurata l'assegnazione di almeno 14.8 MHz lordi sul territorio nazionale al gestore di sistemi radiomobili pubblici all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione della licenza al terzo gestore nazionale, poi risultato Wind Telecomunicazioni;
- c) l'art. 3 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede la possibilità di assegnazione di 5 MHz lordi sull'intero territorio nazionale ai due concessionari dei sistemi radiomobili pubblici, a valere sulle frequenze nella banda GSM 1740 – 1755 MHz e 1835 – 1850 MHz;
- d) la delibera n. 20/99 e il bando di gara per l'assegnazione della licenza al quarto gestore nazionale e la relativa licenza individuale, in coerenza con quanto richiamato al punto a), prevede l'assegnazione, oltre alla dotazione iniziale di 10 MHz, di 5 MHz sull'intero territorio nazionale, entro il 1° gennaio 2002.

e) nell'ambito del procedimento istruttorio si è evidenziata l'urgenza di destinare nuove risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici GSM, nell'interesse sia dei gestori presenti da più tempo sul mercato sia degli altri gestori, i quali beneficiano di misure pro-competitive, tra le quali il *roaming*, che hanno un impatto anche sull'utilizzo delle risorse dei gestori concedenti, nonché nell'interesse dei gestori nuovi entranti con licenza per i sistemi mobili di terza generazione, per il *roaming* previsto dalla delibera n. 388/00/CONS;

f) si è constatato, all'esito dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali previsto dalla delibera n. 289/00/CONS, un aumento esponenziale del numero di utenti a fronte di una disponibilità delle risorse frequenziali dei gestori nazionali nettamente inferiore alla media europea, (così come evidenziato nelle premesse, alla tabella n.4, della delibera n. 544/00/CONS), e si rende necessario ed indifferibile, al fine di garantire agli utenti una adeguata qualità del servizio e l'introduzione di nuovi servizi, al pari di quanto possibile negli altri paesi europei, una urgente assegnazione delle frequenze che tenga conto delle accertate esigenze;

g) l'Autorità, con la delibera n. 289/00/CONS, ha deciso di stabilire entro il 30 giugno 2001 le condizioni regolamentari relative all'assegnazione delle frequenze GSM, prevedendo altresì che, per il 2001, tenendo conto dell'anticipata liberazione dello spettro radioelettrico destinato ai sistemi radiomobili pubblici GSM da parte del Ministero della difesa e nelle more della suddetta revisione del quadro normativo e della razionalizzazione dell'uso dello spettro stesso, si possa provvedere ad assegnazioni temporanee;

CONSIDERATO che, con le misure di assegnazione temporanea che l'Autorità intende adottare nel presente provvedimento, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, risulta essere, nel corso del 2001, il seguente:

OPERATOR E SISTEMA	TAC S 900	GSM 900	GSM 1800 attuale	GSM 1800 temporaneo	TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città	TOTALE GSM 16 maggiori città
TIM	12	8.4 + 3 (1)	5	5	18.4	21.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	5	18.4	20.4
Wind		5 (3)	10	5 (4)	15	15
Blu			10	5 (5)	15	15

## NOTE

I dati sono in MHz accoppiati

L'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è temporanea e valida fino al 31 dicembre 2001.

- (1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città
- (4) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (5) a partire dalla effettiva liberazione

CONSIDERATO che l'Autorità, nel corso dell'anno 2001, intende completare le attività necessarie ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 MHz e a 1800 MHz riservate ai sistemi radiomobili, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro più efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza, mediante una revisione delle procedure di assegnazione utilizzando criteri equi, proporzionali e non discriminatori, ispirati all'utilizzo efficiente dello spettro, alla promozione dell'innovatività ed alla tutela dell'utenza;

CONSIDERATO che ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del presente provvedimento è tenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.113, dei contributi previsti dalla vigente normativa nonché di quelli che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento alle frequenze oggetto della presente assegnazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del d.P.R. n.318/1997;

RITENUTO di non assegnare, con il presente provvedimento, una porzione di spettro pari a 5 MHz al di fuori delle 16 maggiori città, all'interno dello spettro destinato al servizio radiomobile pubblico GSM e liberabile a partire dal 1 gennaio 2001 con la previsione che i servizi svolti dal Ministero della difesa potranno operare su base di non interferenza fino al 31 dicembre 2001, anche al fine di favorire la progressiva liberazione delle utilizzazioni del Ministero della difesa nonché per aumentare le opzioni possibili in vista della manovra di riordino delle frequenze 900 e 1800 MHz;

SENTITI i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze nella banda GSM 1800;

SENTITI i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM in merito alle misure relative alla determinazione dei contributi per l'uso delle risorse scarse, in particolare per lo spettro di frequenze destinato al servizio radiomobile GSM;

VISTI i risultati dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile, avviato a seguito della delibera n. 289/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## DELIBERA

### **Art.1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  - a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;
  - b) "16 maggiori città": le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

### **Art. 2 (Assegnazione temporanea delle frequenze)**

1. A partire dal 1° gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 MHz e da 1835 a 1850 MHz, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici:

a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 MHz a 1754.9 MHz e da 1845.1 MHz a 1849.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;

b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 MHz a 1749.9 MHz e da 1840.1 MHz a 1844.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;

c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 MHz a 1744.9 MHz e da 1835.1 MHz a 1839.9 MHz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città.

2. A far data dalla effettiva disponibilità, previo coordinamento con il Ministero della difesa, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte del gestore dei sistemi radiomobili pubblici BLU:

a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 MHz a 1739.9 MHz e da 1830.1 MHz a 1834.9 MHz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2x5 MHz da reperire nella banda da 1715 a 1740 MHz e da 1810 a 1835 MHz.

### **Art. 3**

#### **(Coordinamento delle frequenze assegnate)**

1. Le modalità di coordinamento delle frequenze nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ove applicabili, sono quelle derivanti dall'applicazione delle aree di rispetto definite nelle mappe allegate al provvedimento di assegnazione frequenze del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998.

### **Art. 4**

#### **(Ristoro degli oneri per la liberazione delle bande)**

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze di cui all'art. 2 è tenuto al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal d.m. 25 marzo 1998, n. 113.

**Art. 6**  
**(Contributi)**

1. I gestori assegnatari delle frequenze di cui all'art. 2 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, nonché quelli stabiliti dall'Autorità anche con riferimento alle frequenze oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del d.P.R. n.318 del 1997.

**Art. 7**  
**(Disposizioni finali)**

1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'art. 2 non modifica la durata del titolo autorizzatorio dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione definitiva delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.

2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validità fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2000

IL COMMISSARIO RELATORE  
Mario Lari

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Mario Belati